Sulla competenza in materia di vigilanza relativa alla compatibilità paesaggistica di una discarica per rifiuti inerti in area interessata da vincolo boschivo

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 25 novembre 2024, n. 21085 - Spagnoletti, pres.; Baiocco, est. - Idea 4 S.r.l. (avv. Zerella) c. Regione Lazio (avv. Caprio) ed a.

Sanità pubblica - Discarica per rifiuti inerti - Istanza di rinnovo dell'autorizzazione - Area di proprietà interessata da vincolo boschivo - Incompetenza della Regione.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso proposto in data 5 aprile 2024 veniva impugnata la determinazione dirigenziale n. G03300 del 25 marzo 2024 con cui la Regione Lazio, in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di discarica per rifiuti inerti nel Comune di Magliano Romano ed accertata l'insistenza di taluni manufatti posti a servizio della discarica su di un'area interessata da vincolo boschivo, ingiungeva alla società ricorrente di provvedere "*entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. alla demolizione e/o rimozione e riposizionamento dei suddetti manufatti nell'area di discarica ma fuori dalla zona vincolata, scaduti i quali questa Autorità competente, previa diffida ad adempiere, procedere se del caso all'adozione degli atti connessi e consequenziali*".
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: "*I. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti – Eccesso di potere per carenza di istruttoria sul vincolo – Violazione dell'art. 208, comma 7, d.lgs. 152/2006 e dell'art. 146, d.lgs. 42/2004 in relazione all'art. 39 NTA del PTP Ambito 4 Valle del Tevere e all'art. 10, L.R. 24/1998; II. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti – Eccesso di potere per carenza di istruttoria sul vincolo - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – Violazione dell'art. 146, d.lgs. 42/2004 in relazione all'art. 39 NTA del PTPR e all'art. 10, L.R. 24/1998; III. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti – Eccesso di potere per carenza di istruttoria sul vincolo - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – Violazione di legge in relazione all'art. 146, d.lgs. 42/2004, all'art. 208, comma 7, d.lgs. 152/2006. Violazione di legge in relazione alla L.R. 8/2012 per la delega ai Comuni; IV. Eccesso di potere per carenza di potere a provvedere al ripristino - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – Violazione di legge in relazione all'art. 146, d.lgs. 42/2004, all'art. 167, comma 4 e 5, d.lgs. 42/2004*".
Con atti depositati in data 12 e 16 aprile 2024 si costituivano rispettivamente in giudizio il Comune di Magliano Romano e la Regione Lazio, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Con atto notificato in data 14 aprile 2024 proponeva intervento *ad opponendum* l'Associazione Ecologica Monti Sabatini.
All'udienza pubblica del 23 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover esaminare in via prioritaria il quarto motivo di gravame a mezzo del quale parte ricorrente censura il provvedimento impugnato, nella parte in cui ordina la demolizione e/o rimozione ed il riposizionamento dei manufatti individuati come ricadenti in area vincolata, per l'incompetenza della Regione Lazio.
In particolare, secondo la difesa di parte ricorrente la funzione di vigilanza relativa alla compatibilità paesaggistica compete al Comune di Magliano Romano, avendo la Regione Lazio con l. r. n. 8/2012 delegato tale funzione ai Comuni.
La censura è meritevole di positivo apprezzamento atteso che dal combinato disposto degli artt. 167 del d. lgs. n. 42/2004 ed art. 1, comma 1-*bis*, della l. r. n. 8/2012 risulta che la Regione abbia operato la delega della funzione di vigilanza relativa al rispetto del vincolo paesaggistico a favore dei Comuni.
Né può valere, a confutazione dell'incompetenza innanzi specificata, quanto sostenuto dalla difesa regionale secondo cui quello impartito non sarebbe un ordine di demolizione ma avrebbe una "*valenza accertativa…non ordinando la demolizione in sé ma sostanzialmente il ripristino della legalità dei manufatti funzionali all'esercizio della discarica posti in zona vincolata attraverso il riposizionamento*".
Posto che l'ordine di demolizione ha sempre la *ratio* di garantire il ripristino della legalità violata a fronte di un abuso costituente illecito di natura permanente, il provvedimento odiernamente impugnato contiene, di contro, un ordine di demolizione di manufatti in quanto insistenti su di un'area vincolata e conseguentemente, nel rispetto delle previsioni legislative innanzi riportate ed in ragione dell'intervenuta delega normativa di funzioni, avrebbe dovuto essere adottato dal Comune, quale autorità competente.
Del resto ove l'area su cui insistono i manufatti per cui è stato adottato l'ordine di demolizione fosse al di fuori di quella

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

autorizzata *illo tempore* ed ora interessata dall'istanza di rinnovo ex art. 209 del d. lgs. n. 152/2006, la stessa non avrebbe dovuto, a rigore, essere considerata nell'ambito del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 209, non essendo riguardata dall'originaria autorizzazione unica di cui all'art. 208.
Ove invece, come pure è emerso nel corso del processo, tale area sia ricompresa nell'ambito di quella oggetto dell'iniziale autorizzazione, e questa abbisogni di essere rivalutata o in ragione di inesatte rappresentazioni progettuali della società istante ovvero di un regime vincolistico sopravvenuto, tale attività non potrebbe che aver luogo nell'ambito del contesto procedimentale della conferenza dei servizi e con la partecipazione procedimentale dell'istante secondo la regola del *contrarius actus*.
La condivisione del motivo di censura dell'incompetenza determina il doveroso assorbimento dei restanti, pena la violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a. ai sensi del quale "*In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati*".
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it